



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – SHËN KOLLI

Provincia di Crotona

"REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE"

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale del .../.../..., n. ...)

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 4 - Ordinanze Comunali
- Art. 5 - Sanzioni
- Art. 6 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Modalità di occupazione del suolo pubblico

- Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico
- Art. 8 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
- Art. 9 - Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
- Art. 10 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art. 11 - Occupazione con impianti pubblicitari
- Art. 12 - Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO III - DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

Capo I - Nettezza dell'abitato

- Art. 13 - Pulizia delle strade
- Art. 14 - Insudiciamento del suolo pubblico
- Art. 15 - Abbandono di rifiuti
- Art. 16 - Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 17 - Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti

Capo II - Tutela della quiete pubblica e privata

- Art. 18 - Divieto di rumori
- Art. 19 - Esercizio di attività lavorative rumorose
- Art. 20 - Pubblicità sonora
- Art. 21 - Emissioni rumorose presso abitazioni private
- Art. 22 - Gas di scarico degli autoveicoli a motore
- Art. 23 - Disturbo determinato da animali
- Art. 24 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 25 - Schiamazzi

Capo III - Norme particolari

- Art. 26 - Diffusione di polveri
- Art. 27 - Corretto uso delle panchine pubbliche
- Art. 28 - Divieto di spargere sostanze per fini emulativi
- Art. 29 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
- Art. 30 - Governo di animali
- Art. 31 - Temporanea interruzione di strade

TITOLO IV - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Capo I - Sicurezza urbana

- Art. 32 - Ruolo del Comune
- Art. 33 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 34 - Protezione civile
- Art. 35 - Sicurezza stradale

Capo II - Obblighi particolari

- Art. 36 - Pozzi, cisterne e simili
- Art. 37 - Ponteggi
- Art. 38 - Divieto di getto di materiale
- Art. 39 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 40 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 41 - Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 42 - Deposito di legna da ardere per uso domestico
- Art. 43 - Fughe di gas
- Art. 44 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti
- Art. 45 - Persiane
- Art. 46 - Manutenzione dei fabbricati
- Art. 47 - Piantagioni private
- Art. 48 - Vasi lungo le strade

TITOLO V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

Capo I - Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

- Art. 49 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale
- Art. 50 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

Capo II - Tutela del verde pubblico

- Art. 51 - Norme di comportamento nei parchi comunali
- Art. 52 - Tutela degli alberi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Capo I - Decoro degli edifici

- Art. 53 - Decorosa conservazione dei fabbricati
- Art. 54 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
- Art. 55 - Divieto di imbrattamento
- Art. 56 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
- Art. 57 - Pulizia dei cortili e delle aree private

Capo II - Decoro e moralità pubblica

- Art. 58 - Fontane e vasche pubbliche
- Art. 59 - Divieto di imbrattare i monumenti
- Art. 60 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

Capo III - Pubblicità lungo le strade

- Art. 61 - Rinvio alla legislazione speciale

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Capo I - Disciplina delle attività commerciali

Art. 62- Rinvio alla legislazione statale e regionale

Art. 63 - Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

Art. 64- Alienazione delle merci di valore non esiguo

Capo II - Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 65 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

Art. 66 - Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

Art. 67 - Attività di piano bar

Art. 68 - Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Capo I - Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 69 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

Capo II - Obblighi dei proprietari

Art. 70 - Ripari

Art. 71- Custodia degli animali

Art. 72 - Larghezza delle catene

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Capo I - Obblighi vari

Art. 73 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

Capo II - Divieti

Art. 74 - Divieto di spargere cibo agli animali

Art. 75 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

TITOLO X - REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Capo I - Principi generali

Art. 75 - Oggetto del Regolamento

Art. 76 - La Polizia Municipale

Art. 77 - Finalità, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale

Art. 78 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 79 - Funzioni di Polizia Stradale

Art. 80 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 81 - Collaborazione con le Forze di Polizia di Stato

Art. 82 - Dipendenza gerarchica

Art. 83 - Disposizioni Generali e di Servizio

Capo II - Ordinamento del servizio

Art. 84 - Personale della Polizia Municipale

Art. 85 - Responsabile del Servizio

Art. 86 - Responsabile di Vigilanza

Capo III Formazione e aggiornamento professionale, mobilità , distacchi e comandi

Art. 87 Missioni ed operazioni esterne

Art. 88 Distacchi e Comandi

Capo IV Norme di Comportamento

Art. 89 - Disciplina

Art. 90 - Dipendenza Gerarchica

Art. 91 - Norme Generali di Comportamento

Art. 92 - Presentazione in Servizio

Art. 93 - Obbligo del personale al Termine del Servizio Giornaliero

Art. 94 - Servizio in abito civile

Art. 95 - Cura dell'uniforme e della persona

Art. 96 - Segreto d'Ufficio e Riservatezza

Art. 97 - Uso, Custodia e conservazione di Armi, attrezzature e documenti

Art. 98 - Orario di Servizio

Art. 99 - Riposo Compensativo - Festività infrasettimanali

Art. 100- Mobilitazione dei Servizi

Art. 101 - Reperibilità degli appartenenti al servizio

Capo V Dotazioni

Art. 102 Armi

Art. 103 Uniformi

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104 Abrogazioni

Art. 105 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:

- a) il decoroso svolgimento della vita cittadina,
- b) l'integrità del pubblico demanio comunale,
- c) l'ambiente e il benessere animale.

2. Le norme del Regolamento di Polizia Locale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2

Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Locale

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.

2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.

4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.

6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

Art. 4

Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Locale.

2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati,

Art. 5 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00 (art.7 bis e seguenti T.U.EE.LL. 18 agosto 2000, n. 267).

2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di Polizia Locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.

5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

6. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.

7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 6

Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle Sezioni I e II del Cap. I della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Modalità di occupazione del suolo pubblico

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00.

Art. 9
Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi.
3. La domanda deve essere presentata almeno tre giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 10
Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.

Art. 11
Occupazione con impianti pubblicitari

1. L'installazione di impianti pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla specifica normativa comunale.
2. Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

Art. 12
Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale

per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE
CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI**

**CAPO I
Nettezza dell'abitato**

**Art. 13
Pulizia delle strade**

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

**Art. 14
Insudiciamento del suolo pubblico**

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:

- a) gettare *chewing-gum* e simili sostanze che aderiscono alle soles delle scarpe;
- b) svuotare portacenieri di veicoli;
- c) gettare volantini pubblicitari e carta in genere.

2. È, altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00.

**Art. 15
Abbandono di rifiuti**

1. È vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.

2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

**Art. 16
Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti**

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00.

Art. 17

Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti

1. La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche e gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati. A tal fine il settore comunale competente provvede a richiedere parere al settore Polizia Locale il quale verifica l'idoneità della collocazione del cassonetto sotto l'aspetto della sicurezza stradale.

2. È vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati, ove possibile, dalla segnaletica prescritta dagli artt. 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

3. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00 .

CAPO II

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 18

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.

2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

Art. 19

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.

2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20,00 alle ore 7,00 Sono altresì vietate nei giorni festivi. È fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.

3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

Art. 20

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore 7,30 . dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 19.00.

2. La predetta pubblicità è vietata la domenica e i giorni festivi.

3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare della autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.

4. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

5. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 200,00 .

Art. 21

Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.

2. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

3. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art.22

Emissioni di gas di scarico degli autoveicoli a motore

1. E' vietato lasciare autoveicoli in sosta con il motore acceso per periodi maggiori a cinque minuti.

2. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00

Art. 23

Disturbo determinato da animali

1. I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.

2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

3. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art. 24

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

5. Chiunque abbandona rifiuti di qualsiasi tipo (lattine, bottiglie, confezioni, carte, ecc) nei pressi dei pubblici esercizi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.

Art. 25 Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.

1.2 Chiunque non osserva gli obblighi di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

CAPO III Norme particolari

Art. 26 Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art. 27 Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocimento alle persone.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art. 28 Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.

2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art. 29 Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico. L'obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite agli stessi.

2. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

Art. 30

Governmento di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.

2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.

3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.

4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.

5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art.31

Temporanea interruzione di strade

1 È vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.

2. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

Sicurezza urbana

Art. 32

Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.

2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 33

Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.

2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.

3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 34

Protezione civile

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 35

Sicurezza stradale

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II

Obblighi particolari

Art. 36

Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.

2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 37

Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.

2. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00 .

3. I responsabili dei ponteggi sono tenuti al pagamento per l'occupazione del suolo di una somma commisurata all'area occupata ed ai giorni di occupazione.

Art. 38

Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 300,00 .

Art. 39

Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.

3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 40

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

Art. 41

Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.

Art.42

Deposito di legna da ardere per uso domestico

1.E' consentito il deposito fuori delle abitazioni di modiche quantità di legname da ardere per uso domestico nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio.

2.La legna da ardere dovrà essere rimossa negli altri periodi dell'anno diversi da quelli indicati nel comma 1.

3. I trasgressori dovranno rimuovere la legna a semplice richiesta verbale dei responsabili della vigilanza, in caso di inottemperanza saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.

Art. 44
Fughe di gas

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

Art. 44
Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

1. È vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 .

Art. 45
Persiane

1. Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

2. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

Art. 46
Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.

2. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00.

Art. 47
Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

4. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 200,00 . Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art.48
Vasi lungo le strade

1.E' consentito di tenere vasi con fiori nelle vicinanze delle abitazioni, a condizione che non intralcino il traffico pedonale e veicolare.

2. I vasi non potranno in nessun caso essere fissati al suolo in modo permanente con cemento od altro sistema.

3. I vasi dovranno essere decorosi e ben tenuti.

4. Gli operatori della vigilanza potranno richiedere verbalmente la rimozione dei vasi che contrastino con i commi precedenti.

5. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00 . Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

TITOLO V
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA
CAPO I
Prevenzione dei fenomeni di inquinamento

Art. 49

Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.

2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 50

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.

2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.

3. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.

5. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

CAPO II
Tutela del verde pubblico

Art.51

Norme di comportamento nei parchi comunali

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:

a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;

b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;

c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;

d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;

- e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
- f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00, sempreché il fatto non costituisca reato.

Art. 52 **Tutela degli alberi**

- 1. È vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
- 2. È altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
- 3. È vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.
- 4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

TITOLO VI **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

CAPO I **Decoro degli edifici**

Art. 53 **Decorosa conservazione dei fabbricati**

1. I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

Art. 54 **Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati**

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

Art. 55 **Divieto di imbrattamento**

1. È vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

Art. 56 **Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro**

1. È vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.

Art. 57

Pulizia dei cortili e delle aree private

1. I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

CAPO II

Decoro e moralità pubblica

Art. 58

Fontane e vasche pubbliche

1. Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

- a) effettuare abluzioni di persone o animali;
- b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c) pescare i pesci in esse esistenti;
- d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguite esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

2. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 100.00.

Art. 59

Divieto di imbrattare i monumenti

1. È vietato imbrattare e insudiciare i monumenti.

2. È, altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. È vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

4. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 .

Art. 60

Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

1. È vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.

2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00 .

CAPO III

Pubblicità lungo le strade

Art. 61

Rinvio alla legislazione speciale

1. La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I
Disciplina delle attività commerciali

Art. 62
Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 63
Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

1. In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 500,00 a fini assistenziali o di beneficenza.
2. Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
4. Alla devoluzione provvede, con determinazione, il direttore del competente settore comunale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 64
Alienazione delle merci di valore non esiguo

1. Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
2. Si considerano, sempreché la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 500,00.

CAPO II
Disposizioni in materia di esercizi pubblici

Art. 65
Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

Art. 66
Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.

2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 67
Attività di piano bar

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto ai quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.

2. È soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.

4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Art. 68
**Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento,
da trattenimento nei pubblici esercizi**

1. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.

2. Ove la legge non disponga diversamente, l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 è vietato ai minori di anni 18.

3. Il divieto di cui al comma 2 deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico e nel rispetto delle modalità prescritte nella licenza.

4. I conduttori di pubblici esercizi che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 2 ai minori di anni 18 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 400,00 .

5. La violazione agli obblighi di cui al comma 3 è punita, in quanto violazione alle prescrizioni della licenza, ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

CAPO I Sensibilizzazione verso la cultura del benessere animale

Art. 69 Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

CAPO II Obblighi dei proprietari di cani

Art. 70 Ripari

1. I proprietari o affidatari di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

2. La violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00 .

Art. 71 Custodia degli animali

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00 .

Art. 72 Larghezza delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone. A tal fine le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari tre misurati con la catena posta a terra.

2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a tre metri, sono puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 200,00.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE**

**CAPO I
Obblighi vari**

Art. 73

Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 200,00

**CAPO II
Divieti**

Art. 74

Divieto di spargere cibo agli animali

1. È vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. È altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.

2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 75

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico

2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 300,00.

**TITOLO X
REGOLAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

CAPO I

Principi Generali

Art. 75 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la materia di cui alla Legge 7 marzo 1986, nr. 65, ed alla Legge Regionale 17 Aprile 1990 nr.24.

art. 76 La Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale è l'insieme delle attività di Polizia che vengono esercitate dai competenti Organi Istituzionali del Comune nell'ambito del territorio Municipale e che non siano riservate dalla Legge alla competenza delle Autorità Statali.

2. Essa si identifica nell'attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dell'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla comunità ed alle Istituzioni.

Art. 77 Finalità, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti Istituzionali previsti dalla vigente legislazione Statale e Regionale, dai Regolamenti generali e locali ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune fatti salvi i casi indicati nel successivo artt. 87.

3. La Polizia Municipale entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:

a - Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelle concernenti la Polizia Urbana e Rurale, l'Edilizia, il Commercio a posto fisso e su area pubblica, i pubblici esercizi e attività ricettive, l'Igiene e la Sanità pubblica, l'attività Ittica e Venatoria, la tutela ambientale;

b - svolgere i Servizi di Polizia Stradale ai sensi degli artt.11 e 12 del DLgs 30 Aprile 1992 nr.285 e relativo Regolamento di esecuzione con successive modificazioni e integrazioni.

c - prestare opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri d'intesa con le Autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d - assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;

e - assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali ed in particolare quelle di cui all'art.19 del D.P.R.616/1977;

f - collaborare con tutta la struttura comunale al fine del raggiungimento dell'efficacia dell'azione amministrativa;

g - prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività Istituzionali del Comune;

h - svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete Pubblica;

i - accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico sino alla definizione;

l - adempiere alle istruzioni di servizio, formulare gli atti amministrativi di competenza in conformità alla Legge 7.8.90 nr.241, nonché assolvere le altre incombenze proprie della Polizia Municipale;

m - collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalle Leggi ai Comuni;

n - prestare servizio di rappresentanza e vigilanza in occasioni di feste religiose;

o - svolgere attività di educazione stradale ed altre attività di prevenzione, secondo le direttive e le modalità impartite.

p - Curare la vigilanza giornaliera nei mercati al dettaglio e all'ingrosso, giornalieri, settimanali, mensili e annuali, eseguendo periodicamente controlli sugli esercizi al commercio ed alla genuinità dei prodotti;

q - eseguire i controlli sul territorio delle occupazioni di suolo pubblico;

r - vigilare sull'osservanza delle leggi, Regolamenti e Ordinanze Sindacali;

art.78

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge funzioni di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, esercita, ai sensi dell'art.57 del C.P.P., funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualifica di - Agente di Polizia Giudiziaria;

2. Istruisce le procedure concernenti rapporti e denunce per illeciti penali e provvede alla compilazione degli atti riguardanti la Polizia Giudiziaria;

3. Eseguisce controlli di Polizia Edilizia e redige gli atti di P.G. ed amministrativi relativi agli illeciti urbanistici Edilizi accertati.

Art.79

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge funzioni di Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex legge, servizio di Polizia Stradale, consistente in :

a - Prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;

b - rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari e statistici;

c - predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;

d - servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;

e - Tutela e controllo delle strade.

2. Il personale di Polizia Municipale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 80

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dopo avere accertato il possesso dei requisiti previsti.

3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto, sentito il Sindaco, ove venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 81

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità.

2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente ed Ufficiale di P.G. e di Agente di P.S., il personale appartenente al Servizio, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra dette Autorità ed il Sindaco.

Art. 82 **Dipendenza gerarchica**

1. Il Sindaco o il Responsabile di Area da Lui delegato sopra intende alla Polizia Municipale e, nell'esercizio delle sue funzioni Istituzionali, impartisce le direttive, vigila sul buono andamento del Servizio e adotta i provvedimenti di Polizia previsti dalla Legge e dai regolamenti.

2. In materia di Polizia Stradale le funzioni attribuite al Sindaco non sono delegabili - art.2 comma 3 Legge Regionale nr 24/90.

Art. 83 **Disposizioni Generali e di Servizio**

1. Al personale di Polizia Municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le norme di accesso, previste dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa di cui all'art.51 della Legge 142/90.

CAPO II **ORDINAMENTO DEL SERVIZIO** **Art.84** **Personale della Polizia Municipale**

1. Il personale della Polizia Municipale svolge nell'ambito del territorio di competenza, i compiti, le attribuzioni e le funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia con particolare riferimento a quelle contenute nella Legge 7 marzo 1986 nr.65, nella Legge Regionale nr.24 del 17 aprile 1990 e nel presente Regolamento.

Art. 85 **Responsabile del Servizio**

1. Il responsabile del Servizio, risponde al Sindaco ed ha il compito di:

- a- provvedere a tutti i servizi d'Istituto diurni e notturni, ordinari e straordinari;
- b- coordinare i servizi e le operazioni di Protezione Civile demandate dalle Leggi e Regolamenti al Comune ed assegnati alla Polizia Municipale;
- c- rappresentare il Servizio di Polizia Municipale nei rapporti interni ed esterni ed in occasioni di funzioni e manifestazioni pubbliche.

2. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Municipale, provvede altresì:

- Ad attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- all'attuazione degli obiettivi prefissati secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto in riferimento all'art.51 della Legge 8 giugno 1990 nr.142;
- a curare e coordinare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- ad esprimere parere obbligatorio sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;

- a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi erogati dall'Ente;
- nell'espletamento delle sue attribuzioni di carattere amministrativo relative alle attività di competenza comunale, il Responsabile della Polizia Municipale risponde al Sindaco e al Responsabile di area competente;
- e' incaricato, altresì, di mantenere i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza ,i Comandi d'Arma e di Polizia e gli Organismi di altri Enti collegati al Servizio da necessità operative.

Art. 86 **Responsabile di Vigilanza**

1. Le funzioni di responsabile di Vigilanza assorbe i compiti propri degli operatori di Polizia Municipale e può comportare l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi oltre la guida di eventuali autoveicoli di servizio.

2. I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse alla Polizia Locale che implicano conoscenze ed applicazioni di Leggi, Regolamenti, nella redazione di relazioni e predisposizione di atti amministrativi e giudiziari, in specie nei settori: Edilizio, Commerciale, Urbanistico , Tutela ambiente e Igiene e salute Pubblica e d'Infortunistica Stradale e che comportano conoscenza tecnico-giuridica e di autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.

3. Espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'Istituto.

4. Deve altresì assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, in modo che il Servizio risulti efficiente e funzionale.

5. Nell'accertare e contestare le violazioni secondo le procedure previste dalle Leggi e dai Regolamenti, deve limitarsi a fare riferimento alle norme violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni.

6. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, deve tenere costantemente in pubblico contegno e modi corretti, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso la Istituzione di appartenenza.

CAPO III **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE** **MOBILITA, DISTACCHI E COMANDI**

Art. 87 **Missioni ed operazioni esterne**

1. Le missioni del personale della Polizia Municipale esterne al territorio comunale devono essere preventivamente autorizzate:

a - Dal sindaco per soli fini di rappresentanza;

b - dal Sindaco per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani e accordi fra le Amministrazioni interessate.

c - dal Sindaco o dal Responsabile dell'area competente per le missioni a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici e privati infortuni;

d- dal Sindaco o dal Responsabile dell'area competente per ogni altro spostamento esterno al territorio comunale per compiti di istituto;

d - le operazioni esterne di Polizia, di propria iniziativa durante il servizio, sono ammesse solamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

2. Dovrà essere allegata attestazione dell'ufficio dove il personale di Polizia ha svolto la sua attività esterna in missione.

3. Il personale della Polizia Municipale in missione esterna conserva le qualifiche giuridiche proprie. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza e a carico dell'Ente di appartenenza, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 88 **Distacchi e Comandi**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale non possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Uffici di altri Enti.

2. Ai sensi dell'art.4 2^a comma della Legge 65/86, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, per esigenze strettamente temporanee e purché i compiti assegnati riguardino le funzioni di Polizia Municipale, previo parere del Responsabile dell'area competente i distacchi e i comandi potranno essere autorizzati con delibera della G.M. e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

3. L'Ente beneficiario del comando rimborserà al Comune di appartenenza il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario

CAPO IV **NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 89 **Disciplina**

1. La buona organizzazione ed efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni ed attribuzioni, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle direttive e degli ordini ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'Ufficio. In particolare dovrà emergere nel comportamento un alto senso del dovere, della responsabilità, della dignità e personalità.

Art. 90 **Dipendenza Gerarchica**

1. Il personale di Polizia Municipale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dal Sindaco e dai responsabili di area competenti.

2. Qualora rilevi che l'ordine e le direttive impartite siano viziate d'illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine.

3. Nel caso in cui le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.

4. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti, e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adeguarsi per superarle anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

5. Il personale non deve comunque eseguire l'ordine del superiore qualora l'atto sia vietato dalla Legge penale.

Art 91
Norme generali di Comportamento

1. Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento nonché le disposizioni contenute nel Regolamento del Personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità perseguite dai compiti Istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale.

2. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

3. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

4. Deve sempre salutare la persona che lo interpella, o a cui si rivolge.

5. L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi.

6. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alle sue funzioni. Non deve intrattenersi inutilmente con i colleghi ed altre persone, né in futili occupazioni, tanto meno deve colloquiare con i cittadini, se non esclusivamente per motivi attinenti il servizio.

Art 92
Presentazione in Servizio

1. Il personale di Polizia Municipale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine con la persona e con il vestiario l'equipaggiamento ed armamento prescritti.

2. E' suo dovere rispettare l'orario di servizio e svolgere il servizio con diligenza e professionalità.

3. L'Amministrazione comunale stabilisce gli orari di apertura dell'ufficio Municipale al pubblico, durante i quali il personale incaricato dovrà garantire la sua presenza.

Art 93
Obbligo del Personale al Termine del Servizio

1. Al termine del servizio giornaliero il personale deve redigere apposito rapporto di servizio, presentandolo al Sindaco ed al Responsabile di Area.

Art 94
Servizio in abito Civile

1. Il personale della Polizia Municipale durante il servizio d'Istituto è tenuto ad indossare l'uniforme.

2. Eccezionalmente e per motivate esigenze, potrà prestare servizio in abito civile, per lo stretto tempo necessario.

Art 95

Cura dell'uniforme e della persona

1. L'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'uniforme, dell'aspetto esterno e della propria persona. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'Uniforme.

2. Fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono comunque inficiare il prestigio e il decoro dell'Amministrazione.

3. Ai sensi della Legge regionale nr.24/90, la manutenzione dell'Uniforme è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art 96

Segreto d'Ufficio e Riservatezza

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto d'Ufficio in conformità all'art.7 della legge 142/90.

2. La divulgazione di notizie d'interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'Ufficio, servizio d'Istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il Sindaco e secondo le procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990 nr.241.

Art 97

Uso, Custodia e conservazioni di Armi attrezzature e Documenti

1. Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e conservazione delle armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiale e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.

2. E' pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute

3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Sindaco.

4. Il danneggiamento o distruzione ascrivibile a colpa grave da parte del consegnatario darà luogo ai procedimenti previsti per i casi di colpa grave in servizio.

Art 98

Orario di Servizio

1. Per tutti gli appartenenti al Servizio l'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali, e comunque nel rispetto della normativa contrattuale.

2. Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello indicato.

3. In questi casi la prestazione eccedente le ore normali sarà compensata come lavoro straordinario e, in conformità alle norme contrattuali, dovrà essere preventivamente autorizzato.

4. Dovrà essere destinata una parte dell'orario di servizio per il ricevimento del pubblico, negli orari indicati dall'Amministrazione comunale.

Art 99

Riposo compensativo - Festività infrasettimanali

1. Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato, di norma, entro 15 giorni e comunque entro un mese.
2. Gli appartenenti al Servizio che per motivi di servizio non abbiano usufruito di eventuali festività infrasettimanali hanno diritto a giornate compensative di riposo con le modalità di cui sopra.

Art 100

Mobilitazione dei Servizi

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, dichiarati tali dall'Amministrazione Comunale, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. A tal fine potranno essere sospese le licenze ed i permessi ordinari.

Art 101

Reperibilità degli Appartenenti al Servizio

1. Oltre i casi di cui all'art. precedente, il Sindaco dispone il servizio di reperibilità per gli appartenenti al servizio in relazione ai compiti di Protezione Civile ed ai servizi d'Istituto di competenza che abbiano carattere eccezionale e di pronto intervento, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale Istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto e dal contratto decentrato.

CAPO IV[^]

DOTAZIONI

Art 102

Armi

1. Per quanto riguarda l'armamento si fa rinvio al Decreto del Ministero dell'Interno nr.145 del 4 marzo 1987 " norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza

Art 103

Uniformi

1. Le divise e gli altri accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104

Abrogazioni

1. Il regolamento di Polizia Locale abroga ogni precedente regolamento di Polizia Locale.

2. È altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 105
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni, a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia, previo pagamento dei relativi diritti; inoltre, la sua approvazione sarà resa nota attraverso manifesti affissi nei luoghi pubblici.